

giugno
2008

626informa

newsletter
n. 69

realizzata da

D. Lgs. 626/94



Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio Scolastico Provinciale di NAPOLI

in collaborazione con



Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche
Direzione Generale USR Campania

indirizzo internet: www.csa.napoli.bdp.it/sicurezza/sicurezza.htm
impaginazione grafica di Francesco Mennitto – Ufficio per il Supporto Informatico

Un altro anno scolastico è terminato, e con questo numero si conclude anche l'avventura della newsletter "626informa".

C'è anche un velo di tristezza, in queste righe, per la conclusione di un percorso comune, durato oltre sei anni, che ci ha consentito di scambiare continue riflessioni su quanto stava accadendo nel campo della prevenzione e della protezione dai rischi sui luoghi di lavoro.

Ma tutto passa. E la pubblicazione del decreto legislativo n. 81, insieme a tutta una serie di nuovi adempimenti, impone di concludere qui la nostra piacevole avventura: 626 è ormai un (lontano) ricordo, e tutti noi dobbiamo abituarci (da subito) ai contenuti della nuova normativa, citando il vecchio decreto come elemento di raffronto e non più come "guida".

Speriamo si possa, in autunno, riprendere il cammino comune con un nuovo notiziario, di nome diverso ma di contenuti, si spera, ancora più validi e utili per tutti quanti noi.

Lo sforzo fatto durante i sei anni di vita della newsletter 626informa è stato sempre indirizzato verso la divulgazione delle conoscenze, la continua informazione sulle novità che investivano il mondo della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro, anche con riflessioni sulle difficoltà che incontravano, dirigenti, servizi di prevenzione e protezione, RLS e figure sensibili, nell'applicazione dello sterminato mare di precetti imposti dalle varie norme.

La news ha costantemente fornito modulistica, normativa, manuali; ha inoltre aggiornato su seminari, convegni e concorsi (in qualche caso organizzandoli) e quant'altro poteva in qualche modo essere di interesse per gli addetti ai lavori della scuola.

La speranza è che la news possa essere stata d'aiuto a voi tutti.

L'auspicio è che ci si possa rivedere, al più presto, con un nuovo e ancor più interessante notiziario. Ma, come si dice... "del domani non v'è certezza"... per ora...

Buone vacanze a tutti.

Al fine di poter meglio comprendere le aspettative e i bisogni dell'utenza i lettori della news, se lo ritengono opportuno, possono collaborare alla progettazione della eventuale nuova newsletter, rispondendo al questionario allegato

"una newsletter a misura di utente".

Il questionario, in formato word, andrà compilato ed inviato, a cura delle figure sensibili (DdL, RSPP, ASPP, RLS, addetti squadre emergenza) SOLO VIA MAIL, all'indirizzo peppe.esposito.na@istruzione.it. I dati raccolti saranno successivamente elaborati e forniranno utili indicazioni per la progettazione della nuova news.

SOMMARIO

Commiato della news.....	pag. 1
D. Lgs. 81/2008 - le varie scadenze	pag. 2
D. Lgs. 81/2008 – DVR e data certa	pag. 3
D. Lgs. 81/2008 – le visite preassuntive.....	pag. 4
Nuova norma UNI sul rumore.....	pag. 5
D. Lgs. 81/2008 e infortuni di un giorno.....	pag. 6
VV.F. e porte scorrevoli.....	pag. 6
Agenzia Europea e DVR.....	pag. 8
Modifiche al codice penale.....	pag. 9
D. Lgs. 81/2008 – l'istituto della delega.....	pag. 9
D. Lgs. 81/2008 – compiti del preposto.....	pag. 9
Agenzia europea – campagna 2008/09.....	pag. 10

ALLEGATI (a richiesta)

Lettera circ. VV.F porte scorrevoli e vie di fuga

Factsheet Agenzia Europea n. 80 e 81

Decreto Legge 92/2008 – modifiche al codice penale

D. Lgs. 81/2008 **LE VARIE SCADENZE**

Il nuovo **“Unico Testo normativo” in materia di salute e sicurezza, il D. Lgs. n. 81**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, è entrato ufficialmente in vigore il 15 maggio 2008.

Da questa data sono operanti la maggior parte degli obblighi presenti all'interno del decreto.

Vi sono però alcuni adempimenti che hanno scadenze differite.

In modo molto sintetico vediamo quali sono i principali adempimenti che hanno ancora qualche giorno di tempo (e in qualche caso, mese) prima di diventare obbligatori.

Rispetto al **documento di valutazione dei rischi**, il termine ultimo **per adeguarlo** alle nuove disposizioni previste dal D Lgs 81/2008 è il 29 luglio 2008.

Questa scadenza viene indicata dall'articolo 306 al comma 2 (*Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedenti*).

Va ricordato che l'articolo 17, citato in precedenza, impone al datore di lavoro (*che non può delegare ad altri questo compito*) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.

Entro il **29 luglio 2008 i dirigenti scolastici (naturalmente supportati dai SPP)** dovranno rielaborare il documento di valutazione dei rischi già precedentemente stilato.

Entro questa data i dirigenti scolastici dovranno inoltre provvedere, così come indicato al comma 2 dell'articolo 28, a dotare il documento di valutazione dei rischi di data certa (*vedi articolo corrispondente all'interno della news, ndr*) e verificare che il documento di valutazione dei rischi contenga:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante

l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi effettuata;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha eventualmente partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Nella valutazione di tutti i rischi si ricordino i dirigenti scolastici (e i loro servizi di protezione prevenzione) di verificare e valutare anche i rischi da stress o quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.

Un'altra scadenza è quella che riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (**campi elettromagnetici**) e, dunque, dei valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e sugli obblighi di sorveglianza sanitaria indicati nell'art. 211 del testo unico.

L'emanazione della direttiva direttiva 2008/46/CE ha posticipato di quattro anni (rispetto a quanto indicato nella direttiva 2004/40/CE citata nel D.Lgs. 81/2008) l'applicazione del Titolo VIII, capo IV), che è slittata al **30 aprile 2012**.

In realtà, come già riportato nella newsletter n 68, l'interpretazione generale che viene data dagli esperti rispetto alla suddetta disposizione è quella che prevede che tale proroga è valida sicuramente per i valori limite e per l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del testo unico, ma che ciò non significa che fino al **30 aprile 2012 non si debba effettuare la valutazione** dei rischi relativi ai campi elettromagnetici (si pensi ad esempio alle problematiche presenti negli studi radiologici, o ai centri medici che utilizzano risonanze magnetiche, ecc; impossibile non valutarle).

Altra scadenza prevista dall'articolo 306 è quella per l'adozione delle *prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute*, **prevista per il 26 aprile 2010.**

Varie scadenze sono connesse agli obblighi collegati ai **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione** (art. 26), che interessano naturalmente per lo più la cantieristica e alcuni settori della P.A..

In questi casi il comma 3 dell'articolo 26 prevede che *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.*

Mentre il comma 5 prevede che " Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, (...) stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono

accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

Come appena visto per i contratti d'appalto o d'opera stipulati prima del 25 agosto 2007, il D Lgs 81/2008 prevede che sia possibile allegare il documento unico di valutazione dei rischi e l'indicazione dei costi della sicurezza sul lavoro entro il **31 dicembre 2008.**

D. Lgs. 81/2008 DVR e DATA CERTA

L'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 prevede che il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi deve avere DATA CERTA.

Rispetto a questa innovazione, introdotta dal nuovo decreto, numerose sono state le richieste da parte dei datori di lavoro in merito **a "come" poter dimostrare la data certa del DVR.**

Negli anni scorsi il Garante per la protezione dei dati personali ha già trattato situazioni analoghe.

Nel 2000, dopo l'entrata in vigore della legge 325 (meglio nota come Legge sulla privacy) Il Garante, dott. Rodotà, con il Provvedimento **del 5 dicembre 2000 - Misure minime di sicurezza - Chiarimenti sulla data certa dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/2000**, così si esprimeva:

"Sono pervenuti al Garante alcuni quesiti inerenti le modalità (...) per adottare il documento previsto dall'art. 1 della medesima legge n. 325 con un atto "avente data certa".

Il Garante ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine a tale aspetto, in quanto rileva ai fini della corretta applicazione delle citate fonti normative. (...)

In proposito, per quanto di competenza, il Garante osserva che tale requisito si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 2702 - 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni *"fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del*

documento" (art. 2704, terzo comma, cod. civ.).

La legge n. 325/2000 presuppone quindi che il documento in questione sia collegabile ad un fatto oggettivo attribuibile al soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sua esclusiva sfera di disponibilità.

In questa prospettiva, *senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei* ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:

a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;

b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;

c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);

d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;

e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

La lettura di quanto a suo tempo previsto dal Garante, alla luce di quanto richiesto dall'art. 28 del D Lgs 81/2008, sembra collegare le scuole, in quanto pubbliche amministrazioni, al disposto previsto dalla lettera b).

L'adozione quindi di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto; in pratica il DVR della scuola deve risultare regolarmente protocollato; di più, possiamo aggiungere che nella descrizione dell'atto sarà bene indicare con esattezza sia il contenuto che il numero di fogli che lo compongono, compresi i vari allegati.

Le successive eventuali modifiche e/o integrazioni, andranno sempre regolarmente

protocollate, a anch'esse dovranno essere chiaramente identificabili per contenuto ed ampiezza.

Allo stato, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte degli Enti preposti, appaiono non necessarie (per le scuole) forme di autenticazione diverse da quelle sopra descritte.

D. Lgs. 81/2008 VISITE PREASSUNTIVE

Il Decreto-legge n. 97 all'articolo 4 ha differito la disposizione prevista dall'articolo 41, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 81/2008, laddove indica che le visite mediche ai lavoratori non possono essere effettuate in sede preassuntiva, facendo sorgere il dubbio che le visite preassuntive fossero consentite fino al 31/12/2008, cosa assolutamente non vera.

Occorre infatti preventivamente ricordare che la Legge 300 del 1970, meglio nota come STATUTO dei LAVORATORI, fa divieto di effettuare visite mediche preassuntive (e ad oggi, non è stata in alcun modo modificata) e tale indicazione è correttamente riportata dall'articolo 41, comma 3 lettera a).

Vediamo cosa indica l'articolo 5 della Legge 300/70, dedicato agli accertamenti sanitari.

"Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

La violazione del divieto è sanzionata penalmente".

Per diversi esperti la disposizione prevista dal Decreto Legge n. 97 è giuridicamente irrilevante, dal momento che il divieto delle visite preassuntive era già sancito dall'art. 5 della Legge n. 300/1970, e il D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 41 comma 3 di fatto ribadisce

e rinvia alla Legge 300/70, che è l'unica che sanziona il divieto.

Sicuramente nel corso dei prossimi mesi avremo modo di recuperare ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni previste dall'articolo 41 del D. Lgs 81/2008 (Sorveglianza sanitaria).

NUOVA NORMA UNI SUL RUMORE

Il Titolo VIII del D. Lgs. n. 81/2008 è dedicato ai principali rischi fisici. In particolare il Capo II tratta dei problemi relativi alla ***“Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”***, indicando che “i metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche.(...)”.

Di recente è stata pubblicata, dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), una nuova norma tecnica, la ***UNI 9432:2008 “Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro”*** che, come indicato nella presentazione della norma, “risponde a quanto richiesto dalla legge”, specialmente in relazione ai seguenti elementi e al loro collegamento con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008:

- **il campionamento**: “(...) I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore” (art. 190, comma 3);

- **la valutazione dell'incertezza**: “Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.” (art. 190, comma 4);

- **la valutazione dell'efficacia dei DPI**: “In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e

alle seguenti condizioni: (...) d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito” (art. 193, comma 1d)”.

La nuova norma tecnica, entrata in vigore il 5/6/2008, introduce alcune novità rispetto alla precedente.

Le novità introdotte dalla nuova versione della norma riguardano dunque diversi aspetti:

- **“la strumentazione**: Il livello di picco non ponderato è stato sostituito dal livello di picco ponderato C. L'uso dei registratori magnetici è stato eliminato. La taratura degli strumenti è stata spostata da annuale a biennale. È stato confermato il requisito della classe 1 per fonometri e calibratori;

- **i metodi di misura**, che ampliano l'intervallo di accettabilità per la distanza fra il microfono e l'orecchio del soggetto esposto e introducono una esplicita preferenza per l'esecuzione della misura in assenza del lavoratore;

- **l'esposizione a rumore di gruppi acusticamente omogenei**: questo argomento è stato notevolmente ampliato rispetto alla versione precedente;

- la valutazione dell'esposizione tiene conto dell'**attenuazione fornita dai protettori auricolari**, coerentemente con la UNI EN 458:2005 “Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida”;

- è stata inserita l'**incertezza** nel processo di valutazione del rischio rumore, argomento ancora molto discusso e controverso che riemergerà con l'applicazione della norma stessa”.

Con la pubblicazione della nuova versione della UNI 9432:2008, i lavori dell'Ente UNI ora proseguono per la messa a punto di altri due analoghi documenti normativi: una norma per la determinazione del livello di esposizione personale alle vibrazioni nell'ambiente di lavoro trasmesse al sistema mano/braccio o al corpo intero (*in itinere*) e una norma specifica per i lavoratori dei centri di contatto (*call center*), al momento come proposta che dovrà essere formalizzata e sviluppata.

(fonte www.uni.com)

COMUNICAZIONE ALL'INAIL INFORTUNI CON UN GIORNO DI ASSENZA

Nella news di maggio abbiamo accennato all'obbligo, disposto dal D. Lgs. 81/2008 all'articolo 18, lett. r) *di comunicare all'INAIL/IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un'assenza superiore a tre giorni.*

Abbiamo anche visto che, dopo una iniziale attivazione da parte dell'INAIL per rendere operativa tale disposizione, vi era poi stato un chiarimento del Ministero del lavoro che ha evidenziato come *“la disposizione prevista alla lett. r) dell'articolo 18 deve essere inquadrata nell'ambito della costituzione del Sistema informativo nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, e che pertanto occorre attendere l'emanazione di un decreto interministeriale per rendere operativa la disposizione”.*

Nei giorni scorsi, con l'emanazione del decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008, vi è stata la proroga formale di tale disposizione, che, ai sensi dell'articolo 4, è stata rinviata al 1 gennaio 2009, data dalla quale decorrerà l'obbligo di applicazione della suddetta disposizione.

VIGILI DEL FUOCO: CHIARIMENTO SU PORTE SCORREVOLI E VIE DI FUGA

Con nota del 29 maggio u.s. il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno ha diffuso un chiarimenti riguardo all'utilizzo delle porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza “ridondante”.

La nota risponde ad un quesito relativo alla possibilità che queste porte potessero essere installate *“presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, al posto delle porte apribili a semplice ‘spinta’, porte che – come è noto – sono previste sia dal D.M. 10 marzo 1998, sia dalle specifiche regole tecniche previste per alcune delle attività comprese nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982”.*

La lettera circolare dei vigili del fuoco fa rilevare che benché *“tale impiego risulterebbe frequentemente motivato sulla base delle conclusioni riportate dai rapporti di prova, rilasciati dall'Area V – Protezione Passiva di questa Direzione Centrale”*, tuttavia tali certificati di prova *“sono da ritenersi esclusivamente validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano”.*

In conclusione la circolare precisa che, quando le normative vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del C.P.I. - o i Comandi Provinciali VV.F. nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi - richiedano in modo esplicito **l'apertura delle porte nel verso dell'esodo**, *“l'impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ‘ridondante’, non possa essere consentito qualora le stesse non siano apribili anche a ‘spinta’”.*

È possibile richiedere la Lett circ P720 del 29-05-08-Area 3-porte scorrevoli (con allegato) dei VV.F. inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA FACTS SU VALUTAZIONE RISCHI

Nell'ambito della campagna europea sulla valutazione dei rischi da poco lanciata dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Osha), sono state prodotte due schede (Factsheet), la n. 80 e la n. 81, che con un linguaggio chiaro e sintetico, fanno riferimento alle normative europee che dovrebbero essere state recepite dai singoli stati membri della UE.

La scheda n. 80 tratta dei ruoli e delle responsabilità connesse alla valutazione dei rischi

La scheda n. 81 tratta del metodo, cioè del come fare una corretta valutazione dei rischi e soprattutto del **“perché effettuarla”.**

Chiave di volta per una gestione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle aziende - se svolta in maniera corretta - può infatti essere proprio la valutazione dei rischi.

Ma come si valutano i rischi?

“In genere, per la maggior parte dei luoghi di lavoro è sufficiente la **valutazione dei rischi in cinque fasi**”, benché esistano, tuttavia, “altri metodi altrettanto efficaci, in particolare per rischi e situazioni più complessi”.

La scheda ricorda inoltre che, sebbene il processo di valutazione dei rischi può essere suddiviso in un numero diverso di fasi, i principi guida indicati di seguito non dovrebbero cambiare, e sono così definiti:

Fase 1 — Individuare i pericoli e i rischi

Può costituire un pericolo qualsiasi cosa (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi di lavoro) potenzialmente in grado di arrecare danno.

Per facilitare l'individuazione dei pericoli è consigliabile:

- *“ispezionare il posto di lavoro e verificare cosa può arrecare danno;*
- *consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti per conoscere i problemi riscontrati;*
- *considerare i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore o l'esposizione a sostanze nocive, nonché i rischi più complessi o meno ovvi come i rischi psicosociali o i fattori legati all'organizzazione;*
- *esaminare i registri aziendali degli infortuni e delle malattie;*
- *raccogliere informazioni da altre fonti” (manuali d'istruzioni, schede tecniche, siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale, enti, associazioni commerciali, sindacati, normative e norme tecniche...).*

Inoltre “particolare attenzione deve essere prestata alle questioni di genere e ai gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno particolari requisiti”; ad esempio:

- *lavoratori con disabilità, lavoratori giovani o anziani, donne in stato di gravidanza e madri che allattano, personale privo di formazione o esperienza, ecc.*

Fase 2 — Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi

In questa fase si valuta il rischio derivante da ciascun pericolo.

Per farlo si possono considerare i seguenti fattori:

- *la probabilità che un pericolo arrechi danno;*
- *la possibile gravità del danno;*
- *la frequenza (e il numero) dei rischi a cui i lavoratori sono esposti.*

In questa fase ai rischi deve “essere attribuito un ordine di priorità, che deve essere rispettato al momento di avviare le azioni di gestione”.

Fase 3 — Decidere l'azione preventiva

A questo punto è necessario decidere come eliminare o controllare i rischi.

In questa fase, è necessario considerare:

- *se è possibile eliminare il rischio alla radice;*
- *nel caso in cui ciò non sia possibile, in che modo si possono controllare i rischi, affinché non compromettano la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti.*

Occorre inoltre tenere conto dei principi generali di prevenzione, e cioè del come:

- *evitare i rischi;*
- *sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o meno pericolosi;*
- *combattere i rischi alla fonte;*
- *adottare misure protettive di tipo collettivo anziché misure di protezione individuali (per esempio, controllare l'esposizione ai fumi attraverso sistemi di aerazione locali piuttosto che con l'ausilio di maschere);*
- *adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nelle informazioni;*
- *cercare di migliorare il livello di protezione.*

La **Fase 4** è relativa a come intervenire con azioni concrete

Devono quindi essere messe in atto le misure di prevenzione e di protezione più adeguate, coinvolgendo i lavoratori e i loro rappresentanti.

Un intervento è efficace quando comprende l'elaborazione di un piano che indichi:

- *le misure da attuare;*
- *le persone responsabili di attuare determinate misure e il relativo calendario di intervento;*
- *le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste.*

L'ultima fase, la **Fase 5**, è dedicata al

“controllo ed al riesame” di quanto visto in precedenza.

In questa fase occorre procedere alle necessarie “*verifiche periodiche per garantire*

che le misure preventive e protettive funzionino o siano effettivamente attuate e per individuare nuovi problemi”.

La fact sottolinea che “*la valutazione dei rischi non è un’azione una tantum*”, ma deve essere continuamente revisionata “*in base alla natura dei rischi, al grado di evoluzione probabile dell’attività lavorativa o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio*”, effettivo o sfiorato.

È possibile richiedere una o entrambe le factsheet inviando una mail all’indirizzo indicato all’ultima pagina della news.

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008 è stato pubblicato il decreto legge n. 92, del 23 maggio 2008, contenente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

All’interno del decreto sono contenute anche le modifiche agli articoli 589 e 590 del codice penale, modifiche che aumentano le pene previste per le aggravanti in caso di omicidio colposo ed introducono nuove aggravanti in caso di lesioni colpose. *Si tratta di norme utilizzate frequentemente in caso di decessi o infortuni gravi avvenuti a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.*

I nuovi articoli 589 e 590 del codice penale, così come risultanti a seguito delle modifiche operate dal decreto legge, sono pertanto:

Art. 589. Omicidio colposo .

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 590. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il decreto legge n. 92 ha poi aggiunto, dopo l'articolo 590, ***l'articolo 590-bis***

(Computo delle circostanze):

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di

pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

È possibile richiedere il decreto legge n. 92 inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news

IL D. LGS. 81/2008 E L'ISTITUTO DELLA DELEGA

L'articolo 16 del D. Lgs. 81/2008 chiarisce modalità e contenuti della delega di funzioni nel campo della sicurezza, ammessa per determinati compiti e a determinate condizioni e vietata per alcuni adempimenti.

Chiariamo subito che il successivo articolo 17 elenca quali sono gli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro (DdL), e cioè la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Naturalmente questo non significa che il datore di lavoro debba "scrivere" materialmente il DVR, visto che si avvale di un SPP che, tra i suoi compiti, previsti dall'articolo 33 del decreto, ha anche quelli di provvedere all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, e all'elaborazione delle misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

Lo spirito della norma è che il lavoro prodotto dal SPP diviene, se ritenuto valido dal DdL, patrimonio del datore di lavoro che è il vero responsabile della sicurezza del luogo di lavoro da lui diretto.

Per svolgere questo ruolo il DdL si avvale dunque di un organo tecnico, il SPP, che gli suggerisce adempimenti e procedure corrette, e di dirigenti e preposti ai quali da compiti e responsabilità ben precise.

Dal momento che però la responsabilità fa sempre capo al datore di lavoro, il passaggio di questi compiti e delle responsabilità che ne derivano deve avvenire rispettando alcune regole, stabilite proprio dall'articolo 16.

Pertanto la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, quando non espressamente esclusa da altre norme, è ammessa a condizione che:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Anche quando il DdL delega correttamente alcune funzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 questa delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza che rimane sempre in capo al DdL in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso la continua verifica ed il controllo periodico delle lavorazioni, dei rischi presenti e degli adempimenti previsti per la riduzione dei rischi e all'organizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro.

IL D. LGS. 81/2008 COMPITI E FUNZIONI DEL PREPOSTO

L'articolo 2 del D. Lgs. 81/2008 definisce «**preposto**» *la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*

Lo stesso articolo 2 del D. Lgs. 81/2008, alla lettera a) equipara al **lavoratore** *l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.*

Come si vede l'unione di queste due definizioni mostra come nella scuola vi sia un consistente nucleo di docenti e tecnici di laboratorio che possono essere inquadrati all'interno del raggio di azione delle norme previste a carico del "preposto"

Il successivo articolo 19 elenca gli obblighi che il D. Lgs.81/2008 individua per il preposto, tenuto conto delle loro attribuzioni e competenze. Tra i vari compiti del preposto, ci sembra opportuno segnalare che la norma prevede che:

- sovrintenda e vigili sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori (studenti, ndr) dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il superiore diretto;
- che verifichi affinché soltanto i lavoratori (studenti, ndr) che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- che segnali tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Una delle novità introdotte dalla nuova norma è indicata alla lettera g) dell'articolo 19, che impone al datore di lavoro di "fornire al preposto un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro". I contenuti della formazione devono comprendere:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.



È stata lanciata in tutta l'Unione europea, il 13 giugno 2008, dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro la campagna informativa sulla valutazione dei rischi: "Ambienti di lavoro sani e sicuri. Un bene per te. Un bene per l'azienda". Secondo i dati dell'Eurostat, ogni anno 5.700 persone muoiono nell'UE per incidenti sul lavoro. La maggioranza di questi incidenti può essere prevenuta: il primo passo in tal senso è una valutazione dei rischi, consistente in un esame di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a stabilire la causa di lesioni o danni; ad eliminare i pericoli; a definire misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per controllare i rischi. La campagna promuove un approccio partecipativo alla valutazione dei rischi, per coinvolgere tutte le persone presenti sul luogo di lavoro, per garantire che vengano rilevati tutti i pericoli anche attraverso la conoscenza effettiva delle condizioni di lavoro. La campagna, - dedicata in particolare a settori ad alto rischio (quali edilizia, sanità e agricoltura), e alle esigenze delle piccole e medie imprese - vuole mettere i datori di lavoro in grado di effettuare una valutazione efficace dei rischi e di intraprendere azioni adeguate per eliminarli o controllarli. La campagna si svolgerà nel corso del 2008 e 2009, patrocinata dalle Presidenze di turno dell'UE, dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea e dalle parti sociali europee. Caratterizzata da due Settimane europee per la sicurezza e la salute sul lavoro (ottobre 2008 e ottobre 2009), culminerà in un Vertice sulla valutazione del rischio (novembre 2009).

Sul sito dell'Agenzia Europea per la sicurezza, all'indirizzo <http://osha.europa.eu/it/front-page> è possibile recuperare ulteriori informazioni sulla campagna europea per la sicurezza sul lavoro.

.....
***E' possibile visitare lo spazio web dedicato alla sicurezza all'indirizzo indicato nella prima pagina, o contattare l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli ai numeri telefonici:
recapiti telefonici Ufficio Prevenzione e Sicurezza – USP Napoli
081 55 76 295 – 296
Indirizzo mail:
peppe.esposito.na@istruzione.it***